

**STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 16/2018

Genova, 18/06/2018

Oggetto: REQUISITI ACCESSO PENSIONE DAL 2019

Con circolare n. 62/2018, l'Inps riepiloga i contenuti del D.D. 5 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Detto decreto ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 5 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità. Di fatto, quindi, a partire dal 2019, anche per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, il traguardo della pensione si allontana. Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal D.D. 5 dicembre 2017. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Pensione di vecchiaia: requisito anagrafico

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	67 anni
Dal 1° gennaio 2021	67 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

Pensione anticipata: requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	43 anni e 3 mesi (2249 settimane)	42 anni e 3 mesi (2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	43 anni e 3 mesi* (2249 settimane)	42 anni e 3 mesi* (2197 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci (almeno 52 settimane di contributi accreditati prima del compimento di 19 anni) è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni e 5 mesi (2153 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	41 anni e 5 mesi* (2153 settimane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Per il biennio 2019-2020 possono conseguire il diritto alla pensione, ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Pensione in totalizzazione

La totalizzazione consente l'acquisizione del diritto a un'unica pensione di vecchiaia per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o Fondi previdenziali. In quest'ipotesi i requisiti sono:

Pensione di vecchiaia

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni
Dal 1° gennaio 2021	66 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Pensione di anzianità

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni
Dal 1° gennaio 2021	41 anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita.

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile (ovvero un periodo di slittamento variabile, che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale).

Ausplicando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**